are



(1 4)MOD. 6 U.CO

LORO SEDI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZ DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E SOCIALE DIV. PRIMA – SEZ. SECONDA

559/C.26492.10089.D(1)

ALDDECETTI DELLA DEDITORI ICA

Roma, 14 GENNAIO 1998

ALL N. I

10GGETTO: Trattamento tributario delle prestazioni di vigilanza. Circolare n. 269/E del Ministero delle Finanze...

AI PREFEI II DELLA REPUBBLICA	Done obbi
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	DONO BEE
	•
E, PER CONOSCENZA:	
	D 11 CD3 (0
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE	
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO	
NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Per opportuna conoscenza si trasmette l'unita circolare del Ministero delle Finanze relativa all'oggetto, con la quale anche sulla base del parere espresso del Consiglio di Stato (che si allega in copia), si ribadisce che nel periodo compreso tra il 19 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1993 l'esenzione dell'I₁V₁A revista dell'art. 10 re 200 di 1997 del 1997 dell'art. 10 re 200 di 1997 dell'art. 10 restazioni rese dalle guardie giurate che non operano alle dipendenze di istituti di vigilanza ma a favore di privati o enti.

Sprata Poeman (* 1204 person (*)





Ministero dell'Interno

Resta ferma, quindi, l'imponibilità delle operazioni di vigilanza rese dagli istituti autorizzati a mente dell'art. 134 T.U.L.P.S..

Di quanto sopra si pregano i sigg.ri Prefetti di voler dare comunicazione agli istituti di vigilanza abilitati ad operare nella Provincia.


CAPO DEALA DOLIZIA

AP/mp



DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO





CIRCOLAREN.º

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle

Serv. III - Div. 7[^] Prot. n. III-7-637/96

82-10084D

Alle Direcioni Regionali delle Entrate

Agli Uffici Unici delle Entrate

Agli Uffici IVA

Entrate

Agli Uffici delle Imposte Dirette Distrettuali

Agli Uffici del Registro

LORO SEDI

All'Ufficio del Segretario e.p.c.: Generale

SEDE

Al Servizio Ispettivo. Centrale:

SEDE

Al Servizio Centrale Ispettori Tributari ROMA

Al Servizio per il Controllo Interno (S.In.Co.)

SEDE

Al Ministero
dell'Interno
Diparti ento della
Pubblica Sicurezza
ROMA
(rif. nota n.
559/C.15689.10089.D
dell'8.1.94)

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

R O M A

All'Associazione fra le Società Italiane per Azioni - ASSONIME. R O M A

Al Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti
R O M A
Al Consiglio Nazionale
Ragionieri e Periti
Commerciali
R O M A

All'Associazione Bancaria Italiana R O M A

All'Associazione Nazionale per le Imprese Assicurazione R O M A

All'Associazione Nazionale Guardie Giurate d'Italia R O M A

All'Associazione Istituti di Vigilanza R C M A

OGGETTO: IVA - Trattamento tributario delle prestazioni di vigilanza rese da istituti autorizzati. Interpretazione dell'art. 10, n. 26), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1993.

1. PREMESSA

Una rilevante problematica interpretativa è sorta con riferimento all'art. 10, n. 26), del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo introdotto dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1993.

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto, infatti, che la previsione di esenzione dall'IVA recata dal cennato n. 26) riguardasse, nel periodo considerato, le sole prestazioni di vigilanza rese dalle guardie giurate particolari operanti in veste di lavoratori autonomi, e non anche le analoghe prestazioni rese dagli istituti di vigilanza autoriziati.

Tale tesi interpretativa non è stata però seguita dalla generalità degli operatori del settore, né condivisa dalle associazioni di categoria interessate, per cui è sorto in materia un rilevante contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie, dalle quali, peraltro, non è emerso un uniforme orientamento.

Per tali motivi si è riteruto di dover acquistre, sulla questione, l'autorevole parere del Consiglio di Stato sulla case del quale si formiscono, con la presente circolare, opportune precisazioni sull'argomento.

1. L'evoluzione normativa.

E'opportuno, in via preliminare, riepilogare l'evoluzione del cuadro normativo interessato dalla problematica in oggetto.

Il n. 19) dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. nella sua formulazione originaria, ricomprendeva tra le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto "i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati ad effettuare esclusivamente tale attività".

Per effetto del D.P.R. 29 germaio 1979, n. 24, la disposizione, con talune modifiche di carattere formale, fu semplicemente trasferita al n. 26) del citato art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Successivamente l'art. 6 del depreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, apportò una modifica sostatziale, sopprimendo, a decorrere dal 1º germaio 1983, l'esembione IVA per tutte le prestazioni di vigilatza. Tuttavia, nel convertire il predetto decreto, con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, il legislatore reintrodusse l'esembione, riferendola però alle sole "prestazioni dei servizi di vigilatza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952".

In relazione a tale nuova formulazione dell'art. 15, n. 35; del 1.P.R. n. 633 del 1972, la soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari ha più volte espresso l'avviso (con le risoluzioni n. 341687 del 4 maggio 1983 e n. 460426 del 21 dicembre 1987, nonchè con la risposta a interrogazione parlamentare n. 2/850 dell'8 agosto 1985) che essa comportasse l'effetto di limitare l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle sole prestazioni di vigilanza o custodia rese dalle guardie giurate operanti in veste di lavoratori autonomi, escludendola invece per le analoghe prestazioni rese dagli istituti di vigilanza utilizzando le guardie particolari giurate legate da un rapporto di lavoro subordinato con gli istituti stessi.

Il cennato orientamento interpretativo si fondava, oltre che sulla lettera della nuova disposizione, anche sulle risultanze degli Atti Parlamentari relazivi all'iter formativo della legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Da tali atti (in particolare dal Bollettino Commissioni relativo ai lavori del 19 gennaio 1983, pagg. 43 e 44 - All. 1) emerge il convincimento del legislatore che nella normativa relativa alla vigilenza privata sia dato individuare una netta distinzione tra i servici di vigilanza resi da appositi istituti, disciplinati dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, e quelli resi da guardie particolari giurate, regolamentate invece dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Preso atto di tale distinzione, e considerato che dopo la riformulazione del 1983 la disposizione di cui all'art. 10, n. 26), faceva riferimento alle sole "prestazioni dei servizi di vigilanza e custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952", era logico ritenere che la stessa esplicasse l'efficacia esentativa solo in relazione alle prestazioni rese dalle guardie particolari giurate che operassero in modo autonomo, dovendo ritenersi invece imponibili, con assoggettamento all'aliquota ordinaria, quelle rese dagli istituti di vigilanza autorizzati, anche se operanti utilizzando, in veste di dipendenti, le guardie giurate. Ciò nella ulteriore considerazione che la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto attribuisce primaria rilevanza -segnatamente con riferimento agli obblighi fiscali- al soggetto passivo di imposta, persona fisica o giuridica, titolare e destinatario dei rapporti giuridici ed economici comunque afferenti all'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo.

L'interpretazione ministeriale, peraltro, non è stata condivisa, come già accennato, dalle associazioni di categoria e da taluni operatori del settore, i quali hanno ritenuto che il regio decreto-legge n. 1952 del 1935 avesse una portata di carattere generale, riferibile ad ogni ipotesi di utilizzo di guardie particolari giurate per l'effettuazione di servizi di vigilanza, quale che fosse il regime giuridico o il tipo di organizzazione usati per attuarlo. Il successivo regio decreto-legge n. 2144 del 1936 dovrebbe quindi intendersi come recante una semplice specificazione della disciplina contenuta in quello del 1935, e non una disciplina contrapposta o alternativa.

In considerazione dei duobi espressi, più volte condivisi dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie, la scrivente ha ritenuto opportuno acquisire l'autorevole avviso del Consiglio di Stato, che si è espresso con il parere n. 247/96, reso dalla Sez. III nell'adunanza del 5 marzo 1996.

In particolare, il supremo organo della magistratura amministrativa ha ritenuto, anche sulla base dei richiamati atti parlamentari relativi all'iter formativo della legge 28 febbraio 1983, n. 53, che nella normativa relativa alla vigilanza privata sia dato individuare una netta distinzione tra i servizi degli istituti di vigilanza, disciplinati dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, e quelli delle guardie particolari giurate, regolamentate invece dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato, altresì, la rilevanza dell'elemento testuale ricavabile dell'art. 5 del Regio decreto-legge n. 2144 del 1936, il quale espressamente recita: "Il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del regio decreto-legge 2 settembre 1935, n. 1952".

Dal one deriva la logica conclusione che la formulazione introdotta dalla legge n. 53 del 1383 in sede di conversione del decreto-legge n. 953 del 1982, facendo riferimento al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, intendesse riservare il trattamento di esenzione dall'IVA alle sole prestazioni di vigilanza

rese dalle guardie particolari giurate, ossia dalle guardie giurate one operano in qualità di esercenti lavoro autonomo, e non alle dipendenze di un istituto di vigilanza.

Si rammenta, per completezza di argomento, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge n. 133 del 1994, a decorrere dal 1º gennaio 1994 il punto 26) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato soppresso, ragion per cui è venuto meno il trattamento di esenzione anche per le ipotesi residue, che sono state contestualmente comprese nel secondo comma dell'art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con l'effetto di escludere ogni rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese nel quadro di attività di lavoro autonomo da "guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952".

2. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra riportate provenienti dall'Amministrazione Finanziaria e dal Consiglio di Stato, si ritiene doveroso ribadire, in complusione, in conformità all'orientamento interpretativo già espresso con le note ministeriali sopra richiamate, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1993 l'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10, n. 26), del D.P.R. n. 633 del 1972 riguardava esclusivamente le prestazioni rese dalle guardie giurate particolari, ferma restando l'imponibilità delle operazioni di

rigilamia poste in essere dagli istituti autorizuati.

Gli Uffici in indirizzo, one assicureranto la maggior diffusione della presente circolare, sono invitati a conformarsi all'orientamento sopra espresso, tanto nella conduzione dell'attività di accertamento quanto nella gestione del contenzioso in atto.

Affirené gli Uffici IVA possano trarre utili argomentazioni sia in sede di motivazione degli atti di accertamento ene in occasione della predisposizione degli atti difensivi nei procedimenti contenziosi, si ritiene utile trasmettere, in allegato, stralcio del richiamato parere del Consiglio di Stato (All. 2).

اللا

(.... ALLEGATI OMESSI ...)